

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4689**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUCCIERO, CARUSO Antonino, AGNELLI, PORCARI, BASINI, BIANCO, BONATESTA, BORNACIN, BOSI, CALLEGARO, CARUSO Luigi, CASTELLANI Carla, COLLINO, CORRAO, COZZOLINO, CURTO, D’ALÌ, DE ANNA, DEMASI, D’URSO, FLORINO, GUBERT, MAGGI, MANTICA, MARRI, MARTELLI, MEDURI, MUNDI, MUNGARI, NAPOLI Bruno, NAPOLI Roberto, NAVA, PASQUALI, PASTORE, PELLICINI, PETTINATO, RESCAGLIO, SARTORI, SERVELLO, SPECCHIA, TOMASSINI, TRAVAGLIA, TONIOLLI e CAMBER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2000**

—————

Concessione ai Ministri dell’interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Sono note le numerose iniziative parlamentari che tendono ad abrogare la XIII disposizione transitoria della nostra Costituzione.

Sono noti altresì i lunghi tempi previsti dalla stessa Costituzione per la propria revisione, così come sono evidenti i contrasti tra i parlamentari o le loro diffuse perplessità che sinora non hanno consentito di porre all'ordine del giorno dell'una o dell'altra Camera le succitate iniziative legislative.

Non si vogliono qui riproporre ed analizzare quei motivi di contrasto o di perplessità che frenano una definitiva soluzione della questione. Si vuole invece richiamare quella che, ad avviso di molti, appare una palese ingiustizia o addirittura una innaturale crudeltà che si sta perpetrando nei confronti di Emanuele Filiberto, nipote dell'ultimo re di Casa Savoia.

Infatti nell'anno del Giubileo, la Chiesa cattolica ha indetto - tra i numerosi eventi e celebrazioni - quello del «Giubileo dei giovani» che, previsto per il mese d'agosto, vedrà la confluenza in Roma di centinaia di migliaia di giovani da tutte le parti del mondo.

È forse utile qui rammentare che la partecipazione personale di un cattolico al Giubileo e ai suoi riti gli consente l'emenda delle violazioni dei precetti della sua religione e delle relative pene.

Né più né meno di ciò che è previsto in altre religioni, quale ad esempio il noto pellegrinaggio dei musulmani nel luogo sacro della Mecca.

Ebbene nel mentre tutti gli Stati i cui territori ospitano questi luoghi sacri ne consentono l'accesso a tutti i fedeli, nessuno escluso, in Italia ciò non può avvenire per ef-

fetto di una errata interpretazione di una delle norme transitorie e finali della Costituzione, pensata e approvata in tempi nei quali gli strascichi di una guerra perduta erano ancora brucianti e come tali impedienti a serenamente valutare tutti i conseguenti risvolti ed effetti, a volte aberranti per il comune sentire degli uomini civili.

Dei quali effetti pare eccessivo ed innaturale quello di ritenere che la citata XIII disposizione vieti ad un cattolico non tanto una permanenza *ad libitum* quanto un semplice transito nel territorio della Repubblica per accedere allo Stato del Vaticano che le guerre d'indipendenza hanno ristretto in un'enclave, al fine di adempiere ai riti e agli eventi del proprio culto.

È nota infatti questa aspirazione di Emanuele Filiberto di Savoia che va assecondata, seguendo i canoni del mondo civile secondo i quali va interpretata la XIII disposizione della Costituzione e respingendo così presunti burocratici impedimenti al transito eventualmente richiesto.

A nostro avviso, il Governo non avrebbe necessità di alcuna legge per consentire il semplice transito di Emanuele Filiberto di Savoia per l'esclusivo e condizionante fine dell'ingresso in Vaticano per i riti del Giubileo, trattandosi in sostanza di concedere un «salvacondotto» che nella fattispecie tutelerebbe Emanuele Filiberto di Savoia non tanto da rischi alla persona e ai beni - come in antico occorreva - quanto alla dignità, di cittadino italiano ed europeo.

Tuttavia, essendo ipotizzabile il timore, in capo ai Ministri, di critiche - peraltro solo di natura politica non potendo avere alcun effetto sostanziale quelle di tipo amministrativo - per violazioni costituzionali, è

bene che sia il Parlamento a sollevare i Ministri e il Governo da eventuali remore, attraverso questa legge, in unico articolo, che, facultando i due Ministri dell'interno e degli affari esteri a concedere l'autoriz-

zazione al transito nel territorio della Repubblica, equipara il cittadino Emanuele Filiberto di Savoia al diplomatico straniero, concedendogli temporaneamente il relativo *status*.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri è consentito, se ne ricevono richiesta, di autorizzare il signor Emanuele Filiberto di Savoia a transitare nel territorio della Repubblica italiana per raggiungere lo Stato della Città del Vaticano e i luoghi di culto della Chiesa Cattolica, concedendogli, ove occorra, lo *status* di diplomatico.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa solo limitatamente ad un periodo di quarantacinque giorni entro l'anno 2000.